

**CONVENZIONE A CARATTERE SCIENTIFICO TRA LA FONDAZIONE IRCCS ISTITUTO NEUROLOGICO CARLO BESTA E LA SWISS STEM CELL FOUNDATION DI LUGANO PER LO SVILUPPO DELLE RICERCHE RIGUARDANTI LE CELLULE STAMINALI UMANE.**

**TRA**

La Fondazione IRCCS Istituto Neurologico "Carlo Besta" (di seguito denominato Istituto Neurologico) codice fiscale n. 01668320151, partita I.V.A. n. 04376340156 con sede in Milano - via Celoria, 11 - nella persona del Direttore UOC Affari Generali e Legali Dott.ssa Sandra Bazzoni, nata a Darfo Boario Terme (BS) e domiciliata per la carica presso il citato ente, a ciò delegata con potere di firma dal Direttore Generale della Fondazione con deliberazione n. 180/2017

**E**

La Swiss Stem Cell Foundation (di seguito denominata SSCF), In Pasquée 32, 6925 Gentilino (Lugano), Svizzera, nella persona del Presidente, Dr. Gianni Soldati.

**PREMESSO CHE**

- SSCF è un ente no-profit che ha come scopo la ricerca e lo sviluppo nel campo delle cellule staminali, la messa a punto di nuove terapie cellulari in ambito umano basate sulle cellule staminali, nonché la formazione, la consulenza e la divulgazione a professionisti e al pubblico delle conoscenze in questo campo,
- SSCF ha sviluppato una tecnologia di espansione cellulare mediante l'utilizzo di bioreattori, in particolare del bioreattore "Quantum Cell Expansion" della Ditta Terumo BCT Italia S.r.l.

**ART. 1**

L'Istituto Neurologico attraverso la U.O. Neurologia 9 - Malattie Cerebrovascolari, di seguito denominata U.O. Neurologia 9, si impegna a promuovere e collaborare alla realizzazione di progetti di ricerca finalizzata allo sviluppo scientifico e tecnologico delle conoscenze sull'espansione delle cellule staminali umane, mettendo a disposizione tutte le risorse necessarie all'esecuzione degli stessi, in proprio o tramite centri coinvolti. In particolare, la convenzione volge a verificare la possibilità di produrre cellule staminali utilizzando sistemi a circuito chiuso come la tecnologia dei bioreattori (quali "Quantum Cell Expansion" della Ditta Terumo, attualmente in visione/prova presso la U.O. Neurologia IX), sostitutivi in tutto o in parte della "Cell Factories".

**ART. 2**

La SSCF si impegna a promuovere e a collaborare con la U.O. Neurologia 9 alla realizzazione di progetti di ricerca finalizzata allo sviluppo scientifico e tecnologico delle conoscenze sull'espansione delle cellule staminali umane, mettendo a disposizione tutte le risorse necessarie all'esecuzione degli stessi ed impegnandosi a trasferire le conoscenze riguardanti la tecnologia dei bioreattori quali "Quantum Cell Expansion" della Ditta Terumo.

**ART. 3**

Delle attività previste con la convenzione in oggetto, sono referenti e firmatari i Responsabili delle strutture identificate negli articoli 1 e 2 della presente convenzione (di seguito denominati "Responsabili delle ricerche"), rispettivamente Dr. Eugenio Parati e Dr. Gianni Soldati, i quali vigilano anche sul rispetto delle leggi vigenti nella stesura ed esecuzione dei protocolli di studio riguardanti le cellule staminali umane.

#### ART. 4

I Responsabili delle ricerche predispongono dettagliati progetti di ricerca finalizzata, progetti di sviluppo tecnologico e, dopo valutazione e ratifica degli organi competenti, rispettivamente dell'Istituto Neurologico e della SSCF, ne diventano i Responsabili operativi. Essi si impegnano a promuovere lo sviluppo di tali ricerche anche attraverso altri Enti di ricerca qualificati.

#### ART. 5

Le cellule staminali umane utilizzate nell'ambito dei progetti di ricerca che verranno presentati, proverranno dalle rispettive Banche di Cellule Staminali e verranno utilizzate nel rispetto delle norme nazionali ed europee in materia. In particolare, per quanto riguarda la privacy, si ribadisce che è sempre richiesta la firma del consenso informato ed è garantita la riservatezza nella gestione dei dati riguardanti i donatori secondo quanto previsto dalla legge sulla tutela della privacy (D.lgs. 30.06.2003 n. 196).

#### ART. 6

La convenzione in oggetto ha finalità scientifiche di ricerca e sviluppo di terapie sperimentali senza fini di lucro.

#### ART. 7

È previsto l'utilizzo reciproco delle rispettive Banche di stoccaggio delle cellule in accordo con le normative delle rispettive Banche di crioconservazione.

#### ART. 8

Al fine di realizzare i progetti di ricerca previsti, è consentito lo scambio di risorse umane e tecniche tra l'Istituto Neurologico e la SSCF nel rispetto delle procedure previste dai rispettivi Enti.

La partecipazione del personale dipendente dell'Istituto Neurologico e della SSCF, allo svolgimento delle ricerche in oggetto, avviene in orario di lavoro, secondo i termini e le modalità stabilite, di volta in volta, dai Responsabili della ricerca sulla base delle esigenze contingenti.

#### ART. 9

L'Istituto Neurologico e la SSCF garantiscono la copertura assicurativa del rispettivo personale dipendente per i danni da responsabilità professionale verso terzi e per gli infortuni subiti in occasione dello svolgimento delle ricerche in argomento, ivi compresi i danni eventualmente subiti dagli stessi in itinere.

#### ART. 10

L'eventuale trasporto e conservazione delle cellule staminali è a carico dell'Istituto Neurologico o della SSCF ed avverrà secondo quanto previsto dai rispettivi protocolli interni rispondenti alle normative nazionali ed europee.

#### ART. 11

La presente convenzione ha validità di due anni a far tempo dalla data di sottoscrizione, fatta salva la possibilità di recesso da notificarsi tra le parti a mezzo raccomandata A/R entro 6 mesi dalla data di scadenza e potrà essere rinnovata con atto espresso. Le parti si riservano, altresì, la facoltà di modificare, nel corso della vigenza della convenzione in oggetto, i termini e le condizioni pattuiti, attraverso specifico accordo sottoscritto da entrambe.

ART. 12

Per quanto non espressamente previsto dalla presente convenzione, il rapporto fra le parti è disciplinato dal codice civile, nonché dalla vigenti disposizioni legislative e/o regolamentari in quanto applicabili.

ART. 13

Le parti espressamente convengono che, per ogni eventuale controversia che dovesse insorgere in ordine all'interpretazione, esecuzione o risoluzione del presente contratto sarà esclusivamente competente il Foro di Milano.

ART. 14

La presente convenzione:

- è soggetta a registrazione in caso d'uso ai sensi dell'art. 4 dell'allegato A – Tariffa Parte Seconda (Atti soggetti a registrazione solo in caso d'uso) del D.P.R. 131 del 26/04/1986, con onere a carico della parte richiedente.
- è soggetta, ai sensi del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642, all'imposta di bollo, con onere a carico di entrambe le parti in egual misura.

Letto, confermato e sottoscritto.


Milano, 19/12/2017

PER LA FONDAZIONE IRCCS ISTITUTO NEUROLOGICO CARLO BESTA

Su delega del Direttore Generale

Il Direttore UOC Affari Generali e Legali

Dott.ssa Sandra Bazzoni

  
.....

PER LA SWISS STEM CELL FOUNDATION

Il Presidente

Dott. Gianni Soldati

Swiss Stem Cell Foundation  
Via in Pasquée 32  
6925 Gentilino

  
.....